



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti - c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 30 novembre 2021.
OGGETTO: Conguaglio IRPEF di fine anno

In base a disposizioni oramai consolidate, le retribuzioni di dicembre sono inserite nel conguaglio IRPEF di fine anno seguendo il criterio della competenza, diversamente dal consueto criterio di cassa. Perché ciò sia possibile, tuttavia, è necessario che tali retribuzioni siano erogate ai dipendenti entro il giorno 12 del mese di gennaio dell'anno successivo.

Nel caso gli stipendi/compensi assimilati fossero corrisposti in data successiva al 12 del mese di gennaio, si determinerebbe la necessità di modificare le normali logiche di elaborazione e contabilizzazione delle buste paga prodotte, con notevoli complicazioni sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.

Al fine di evitare difficoltà di natura operativa e contabile, è pertanto importante che gli stipendi/compensi assimilati del mese di dicembre 2021 vengano corrisposti entro e non oltre il 12 gennaio 2022.

Quanto sopra è riferibile anche ad ogni altra competenza che, pur essendo stata oggetto di regolare inserimento in busta paga, per varie ragioni non sia stata pagata ai lavoratori nel 2021 e non venga messa in pagamento entro il 12.1.2022. La presenza di tali eventuali situazioni dovrà essere tempestivamente segnalata allo scrivente Studio per valutare la corretta definizione del conguaglio fiscale di fine anno 2021 (attribuendo a reddito dell'anno in corso esclusivamente le somme effettivamente percepite dai lavoratori).

Inoltre, già dal 1998, il lavoratore può chiedere al proprio datore di lavoro di tenere conto in sede di conguaglio IRPEF di fine anno, anche di altri redditi - da lavoro dipendente o assimilati - percepiti nell'anno stesso per precedenti rapporti di lavoro con altri soggetti.

Tale opzione, volta a rendere definitivo il prelievo fiscale operato dal sostituto d'imposta, può essere esercitata dal lavoratore semplicemente presentando al datore di lavoro i modelli CU relativi a precedenti rapporti di lavoro dell'anno o eventuali altre certificazioni rilasciate da sostituti d'imposta diversi, entro il termine ultimo del 12 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per agevolare le operazioni di conguaglio, in considerazione dei tempi ristretti a disposizione, invitiamo i Clienti in indirizzo a raccogliere dai dipendenti le suddette eventuali certificazioni, provvedendo a consegnarle entro fine dicembre ai referenti di Labour Consulting Srltp.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp